

quale la ditta aggiudicataria dei lavori nella tratta autostradale citata;

a chi competa il controllo e la manutenzione del verde d'arredo e se tali mansioni siano giudicate all'altezza delle aspettative. (4-30812)

* * *

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Interpellanza:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

in data 28 marzo 2000 è stato sottoscritto presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i sindacati confederali e il Gruppo Telecom un accordo mirato a diminuire il costo del lavoro con una diminuzione di forze lavoro pari a 13.500 unità;

tale accordo prevedeva:

a) la messa in mobilità di 5.300 lavoratori (legge n. 223 del 1991) che nell'arco del triennio 2001-2004 per il centro-nord e 2001-2005 per il centro sud avrebbero maturato i requisiti pensionistici in base alla normativa di legge attualmente vigente;

b) ricorso alla CIGS a zero ore e senza rotazione con riqualificazione professionale nei confronti di 2200 lavoratori che in tale periodo con il coinvolgimento di soggetti istituzionali avrebbero dovuto trovare reimpiego all'esterno del gruppo Telecom altrimenti sarebbero dovuti rientrare in azienda;

c) il ricorso ad esodo incentivato per i lavoratori che avevano raggiunto o avrebbero raggiunto entro la data del 1° aprile 2001 i requisiti per accedere alla pensione;

d) il ricorso per alcuni reparti a rischio (senza dubbio il servizio 12) a forme di contratti di solidarietà;

e) il passaggio tra aziende del gruppo Telecom di circa 1000 lavoratori;

numerosi lavoratori Telecom della regione Marche e di altre regioni hanno aderito alla messa in mobilità di cui al punto 1 anche a seguito dell'impegno assunto in fase di accordo dal Ministro del lavoro Salvi tendente a garantire per tutti coloro che avessero fatto questa opzione la maturazione dei requisiti e quindi l'accesso alla pensione in virtù della legislazione vigente in materia pensionistica;

è notizia confermata dal 28 giugno 2000 che l'azienda intende porre in Cigs non solo personale con sede in direzione generale, ma anche personale appartenente ad altre regioni, nella fattispecie ben 69 lavoratori per quanto riguarda le Marche provengono dalla cosiddetta area di Staff (Servizi immobiliari e non, servizio amministrativo, amministrazione del personale, sistemi di tutela aziendale — commercio e pubblicità) dei quali molti hanno già subito la pesante riorganizzazione aziendale del 1995-1996;

tale accordo è stato stipulato senza la partecipazione della base e cioè senza i preventivi e necessari passaggi assembleari tra lavoratori —;

se non intenda provvedere con urgenza ad emanare il decreto di garanzia promesso circa il punto 1 per coloro che aderiranno o hanno aderito alla messa in mobilità (legge 223/91) che salvaguardi i lavoratori anche in caso di rivisitazione dell'attuale sistema pensionistico;

se non intenda provvedere a riqualificare per altre mansioni i lavoratori delle cosiddette aree di Staff, piuttosto che escluderli dal processo produttivo, così come indica la direttiva europea per la lotta all'esclusione sociale.

(2-02530)

« Sbarbati ».

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la signora Leo Luigia di Serravalle Sesia (Vercelli) ha presentato, in data 11 ottobre 1999, domanda di pensione di anzianità (n. 09930618) nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

l'Inps di Borgosesia, con suo provvedimento 23 febbraio 2000, comunicava alla signora Leo Luigia che la domanda non poteva essere accolta con la seguente testuale motivazione: « Lei non ha diritto alla liquidazione della pensione anticipata di anzianità in quanto è stata adibita ai lavori socialmente utili da enti pubblici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997. Non è pertanto applicabile la disciplina transitoria in quanto rientrante nella fattispecie per la quale non devono essere predisposti appositi progetti previsti dal decreto legislativo n. 468 del 1997, articolo 1, comma 2, lettera D »;

tale argomentazione pone in evidenza l'evidente incostituzionalità della normativa che dispone, come si evince dal provvedimento di reiezione dell'Inps, una inconcepibile ed odiosa disparità di trattamento fra lavoratori comunque adibiti a lavori socialmente utili che, evidentemente, dovrebbero godere della stessa disciplina di trattamento;

vi è dunque disparità di trattamento tra lavoratori adibiti a lavori socialmente utili da enti pubblici per i quali debbono essere predisposti appositi progetti ai sensi dell'articolo 1 decreto legislativo n. 468 del 1997 e lavoratori, sempre adibiti a lavori socialmente utili, anch'essi utilizzati da enti pubblici con appositi progetti straordinari ma per i quali non si rende necessaria l'approvazione della commissione regionale per l'impiego in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 468 del 1997;

in ragione di tale disparità di trattamento i primi possono godere del trattamento di liquidazione della pensione anticipata per anzianità o vecchiaia, i secondi no;

l'unico elemento differenziatore tra la prima e la seconda categoria di lavoratori è costituito dall'approvazione dei progetti straordinari da parte della commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 5 decreto legislativo n. 468 del 1997:

appare conforme a giustizia garantire ad ambedue le categorie di lavoratori la disciplina di cui all'articolo 12 decreto legislativo n. 468 del 1997, essendo analoga la *ratio* ed essendo le fattispecie diverse nella forma ma assolutamente identiche nella sostanza —:

se non ritenga giusto ed urgente ristabilire assoluta parità di trattamento fra tutte le categorie di lavoratori adibiti a lavori socialmente utili, elidendo la rilevanza dell'approvazione dei progetti straordinari da parte della commissione regionale per l'impiego ai fini del trattamento di liquidazione della pensione anticipata per anzianità o vecchiaia.

(3-06021)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

ogni rateo di pensione espone la voce « contributo ex-Onpi » come trattenuta, per l'importo di lire 20 (venti);

l'Onpi (Opera nazionale pensionati d'Italia) è sciolta e liquidata ormai da tempo;

non si comprende per quale ragione l'Istituto nazionale della previdenza sociale continua ad operare la trattenuta destinata all'ex-Onpi —:

per quale ragione l'Istituto nazionale per la previdenza sociale continua ad operare sui ratei di pensione la trattenuta di lire venti destinate alla sciolta Opera nazionale pensionati d'Italia;

quale collocazione trovino le trattate ex-Onpi nel bilancio dell'Inps;

quale sia la destinazione di tali somme;

se non sia necessario eliminare una trattenuta che, indipendentemente dalla sua entità, è ormai priva di ogni significato. (3-06023)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la materia degli infortuni sul lavoro assume, giorno dopo giorno, dimensioni drammatiche per l'aumento esponenziale dei decessi;

il quotidiano *La Stampa* di martedì 11 luglio riferisce che, in Lombardia, secondo i dati forniti dall'Inail, l'aumento del numero dei lavoratori morti in infortuni sul lavoro nel periodo gennaio-maggio 2000 è stato del 14,2 per cento, mentre il dato nazionale è comunque assestato sulla purtroppo elevata percentuale del 6,3 per cento (cfr. *La Stampa* di martedì 11 luglio 2000, pagina 11);

in ragione delle tabelle elaborate dall'Inail e riferite all'anno 1998 si ricava che il costo del premio assicurativo in rapporto al salario in Italia è pari al 2,73 per cento contro l'1,36 per cento della Germania, mentre l'incidenza degli oneri sul salario è del 2,13 per cento contro l'1,42 per cento dei tedeschi;

su 41.759.198 assicurati in Germania la struttura corrispondente al nostro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro paga 8,517 miliardi di euro, contro i 6,275 miliardi di euro pagati dall'Inail ma con un terzo dei lavoratori (15.100.000) assicurati rispetto alla Germania;

Gianfranco Ortolani, dell'Inail, si è così espresso su tali dati: « Il quadro delle cifre tedesche è coerente con la filosofia di

fondo del sistema assicurativo antinfortunistico di quel paese, che dà assoluta precedenza all'attività di prevenzione »;

l'attività di prevenzione, dunque, non soltanto esprime il doveroso intervento delle strutture pubbliche in difesa della vita dei lavoratori, ma genera enormi risparmi anche sul piano finanziario sicché essa deve essere potenziata con interventi normativi eccezionali —:

se, alla luce dei dati sovrariportati, non ritenga necessario ed urgente varare un piano di grande potenziamento dell'attività di prevenzione per far cessare lo scandalo di oltre cento « morti bianche » al mese (con tendenza all'aumento) e, fra l'altro, per consentire forti risparmi all'erario. (3-06033)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XI Commissione

BASTIANONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge n. 144 del 1999, nel prevedere il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, aveva espressamente statuito, attraverso lo strumento della delega legislativa al Governo, la trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni di interesse pubblico, nonché degli enti, inclusi quelli di previdenza e di assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

il criterio di delega stabilito dal citato articolo 57 assicurava il processo di privatizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti Enpaf, unico ente di previdenza dei liberi professionisti che non ha ottenuto la trasformazione in persona giuridica in forza del decreto legislativo n. 509 del 1994;

a causa del mancato esercizio della delega legislativa nei termini previsti dal-

l'articolo 57 della legge n. 144 del 1999 l'Enpaf non è ancora un ente di previdenza privatizzato come tutti gli altri enti di previdenza dei professionisti;

in data 28 giugno 2000 il consiglio nazionale dell'Enpaf ha approvato il regolamento di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1998 che consentirà l'erogazione del contributo dello 0,15 per cento versato dalle Aziende sanitarie locali all'Enpaf, alle farmacie in quota *pro capite*, nonché la deliberazione di trasformazione dell'Ente in fondazione di diritto privato e di adozione dello statuto e del regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 509 del 1994;

le deliberazioni assunte dal consiglio nazionale dell'Enpaf sono state trasmesse al ministero del lavoro e previdenza sociale per la prescritta approvazione;

il ministero delle finanze con la risoluzione n. 96/E del 26 giugno 2000, nel chiarire il trattamento fiscale del contributo di cui al citato comma 4 dell'articolo 17, lo ha espressamente qualificato come ricavo ed in quanto tale assoggettato a ritenuta di acconto del 4 per cento —

se si ritengano definitivamente superati gli ostacoli che impedirono in passato la privatizzazione dell'Enpaf e in caso affermativo quale sarà il tempo necessario affinché anche per tale Ente, al pari di tutte le casse di previdenza dei liberi professionisti, siano adottati i previsti provvedimenti di approvazione dello statuto e del regolamento del nuovo soggetto giuridico. (5-08050)

PAMPO, MARENGO, ALEMANNO, LO PRESTI, COLUCCI e POLIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dopo un accordo intervenuto tra il Governo, i soliti sindacati e la Telecom S.p.A., quest'ultima azienda ha inviato a 2.200 dipendenti la comunicazione di collocazione in cassa integrazione guadagni;

tra i lavoratori colpiti da tale provvedimento figurano anche dirigenti dotati di esperienza e di alto tasso di professionalità;

il piano Telecom non è indirizzato a soddisfare le esigenze dell'utenza, ma soltanto a garantire ulteriori privilegi a chi gestisce la telefonia pubblica;

se non ritenga per motivi di pubblica utilità e di interesse generale, nonché per lenire il dramma della disoccupazione, gravemente sentito nel Mezzogiorno, di respingere il piano Telecom a garanzia dei lavoratori meridionali. (5-08051)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARENGO, PAMPO, POLIZZI, TATARELLA, AMORUSO, GISSI, DIVELLA, LORUSSO e LO PRESTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

con la condivisione e nell'indifferenza di alcuni sindacati, la Telecom ha inviato a 2200 dipendenti altrettante lettere di collocazione in cassa integrazione ai sensi (secondo Telecom) delle leggi n. 164/75, n. 461/94 e n. 223/91;

si ha la netta sensazione che la impotenza del Governo di fronte a simili provvedimenti che non trovano giustificazione logica, sia un atteggiamento di facciata, visto che sino ad oggi e per sette anni, l'azienda telefonica in oggetto ha sempre goduto di particolari protezioni tant'è che non si è mai avuto il piacere di una risposta alle tante interrogazioni parlamentari;

anche parte della stampa nazionale si è mostrata, ad avviso dell'interrogante, supina al potere tanto da mostrarsi poco sensibile a questi ulteriori drammi umani che colpiscono 2200 famiglie —

ciò premesso e con l'indignazione di chi ogni giorno sul proprio territorio è costretto a confrontarsi con la realtà di una disoccupazione che ha raggiunto livelli di guardia da molti anni, interroga il Mi-

nistro del Lavoro, un tempo prescritto difensore dei lavoratori affinché voglia valutare tutte le iniziative legali possibili perché venga respinta la richiesta di cassa integrazione avanzata dalla Telecom e voglia predisporre le opportune verifiche per accertare la fondatezza dei motivi che hanno indotto la Telecom a richiedere gli ammortizzatori sociali. (5-08053)

Interrogazioni a risposta scritta:

APOLLONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

attualmente il lavoro straordinario prevede, in caso di superamento del limite delle 45 ore settimanali, l'obbligo di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1998 n. 335 convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1998 n. 409;

tale normativa è fonte di notevoli perplessità, rappresentando un'infelice disincentivazione al ricorso al lavoro straordinario, al fine di costringere le aziende ad assumere nuovo personale;

in realtà, il lavoro straordinario, non sempre evitabile e/o pianificabile, serve ad offrire quella preziosa flessibilità operativa sempre più richiesta dal mercato;

l'obbligo di informare tempestivamente la direzione provinciale del lavoro, nell'ipotesi di superamento del tetto delle 45 ore settimanali, si traduce infatti in un fastidioso meccanismo burocratico, in totale antitesi con quanto invece più volte annunciato e ribadito dalle istituzioni sul piano di snellimento delle procedure;

uno strumento utile ad ovviare a tale incombenza potrebbe essere quello della posta elettronica, con la quale comunicare alla direzione provinciale del lavoro il superamento del tetto delle 45 ore settimanali —:

se il Ministro interrogato ritenga opportuno l'utilizzo della posta elettronica,

con la quale comunicare alla direzione provinciale del lavoro il superamento del tetto delle 45 ore settimanali o, in caso contrario, sia in grado di fornire altri utili strumenti diretti ad ottenere un vero snellimento di tale procedura burocratica.

(4-30772)

CENTO, DALLA CHIESA, ALBANESE, GARDIOL e PISTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 aprile 2000 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della sede Inail di via Santuario Regina degli Apostoli di Roma si è dimesso irrevocabilmente dal proprio incarico;

tali dimissioni erano già state presentate in data 16 novembre 1999 e respinte dall'Amministrazione Inail;

le motivazioni di dette dimissioni sono sicuramente da attribuire alla nulla attenzione prestata dall'Amministrazione Inail ai rilievi sulle condizioni di sicurezza in cui versa lo stabile di cui era responsabile per il servizio di prevenzione e protezione;

in particolare il responsabile aveva con numerose lettere informato l'Amministrazione Inail di una serie di gravi manchevolezze nel sistema di sicurezza interna e più precisamente: l'impianto e i quadri elettrici non a norma di legge, impianto antincendio a gas automatico a suo tempo disinstallato e non più sostituito; l'impianto luci d'emergenza inefficiente; garage sprovvisto di nulla osta provvisorio dei vigili del fuoco;

in data 12 novembre 1999 è occorso un incidente ad un operaio delle ditte di trasporto che a seguito della caduta di un montante della porta scorrevole del magazzino mobili ha riportato la frattura delle dita di una mano quando da tempo era stato comunicato all'Amministrazione

Inail la necessità di un intervento di riparazione di suddetto montante senza che si attivasse l'intervento richiesto —:

quali provvedimenti si intendano assumere nei confronti dei responsabili dell'Amministrazione che non hanno provveduto per tempo a risolvere le gravi infrazioni evidenziate dal rappresentante del servizio di prevenzione e sicurezza;

quali interventi si intendano assumere al fine di garantire presso l'Inail la piena applicazione delle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro, proprio nell'ente che ha tra i suoi fini istituzionali quello della prevenzione antinfortunistica.

(4-30773)

BASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il primo comma dell'articolo 22 della legge 6 marzo 1998 n. 40 obbliga i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero a presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta;

il secondo comma della predetta norma dispone che l'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione di cui al primo comma entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro;

al contrario, gli uffici provinciali del lavoro di importanti comparti produttivi che necessitano del lavoro stagionale di manodopera straniera, non sono in grado di rilasciare le prescritte autorizzazioni nei tempi di legge. Così oggi avviene nel Triveneto, con particolare riferimento agli operatori nel campo del turismo e dei servizi;

i ritardi degli uffici periferici del lavoro, unitamente all'insufficienza delle quote di ingresso dei cittadini extracomu-

nitari ed all'irreperibilità di manodopera locale, concorrono a determinare, in alcune importanti regioni, l'assoluta incertezza se non la paralisi delle attività a carattere stagionale, con gravi danni sia economici sia all'immagine del paese —:

se non intenda attivarsi per eliminare la situazione di disagio rappresentata, attraverso il potenziamento e la flessibilità degli organici e della strumentazione degli Uffici interessati, nonché attraverso una semplificazione delle procedure di accertamento;

se, sulla base di una richiesta sempre più massiccia di lavoratori extracomunitari da parte degli imprenditori, non intenda attivarsi per consentire un aumento delle quote di ingresso.

(4-30779)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

sta assumendo notevoli dimensioni la protesta dei risicoltori italiani contro la Commissione europea;

Coldiretti, Confagricoltura e Cia, riunite nel Comitato intersindacale dei risicoltori italiani (CIRI), hanno proclamato la mobilitazione generale del settore, dopo una serie di infuocate assemblee dei produttori delle province di Pavia, Vercelli, Casale Monferrato, Novara, Lodi e Milano;

alla manifestazione tenutasi a Vercelli hanno partecipato anche produttori delle province di Verona, Rovigo, Ferrara ed Oristano;

i produttori concordano nel ritenere che la risicoltura italiana rischi il collasso definitivo in caso di attuazione della riforma proposta dalla Commissione europea e avversata dal Governo italiano;